Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

STATUTO

Delibera n. 89 del 26/10/1995.

TITOLO 1 - PRINCIPI

Art. 1
Rappresentanza, Autonomia, Metodo dell'azione

1. La comunità dei cittadini di Tione di Trento, riconoscendo la propria appartenenza ad una più ampia comunità regionale e nazionale afferma la propria autonomia nell'ambito della Costituzione e delle leggi dello Stato Italiano della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.
2. La comunità di Tione di Trento è costituita da cittadini liberi che, consapevoli della dignità della persona umana, nella democrazia, tendono a realizzare una convivenza di civile solidarietà ed una armonica crescita sociale.
3. La comunità di Tione di Trento è costituita in Comune quale libera forma di autogoverno e di impegno solidale per la realizzazione delle proprie aspirazioni.
4. Gli elementi costitutivi del Comune di Tione di Trento sono la comunità ed il territorio compreso nei Comuni Catastale di Tione I°, Tione II° e Saone.
5. Il Comune di Tione di Trento rappresenta la comunità ed esprime i valori che la identificano nel rispetto della propria storia, delle proprie tradizioni e della propria specifica identità culturale. Si propone come più immediato interprete delle esigenze della Comunità, ne promuove e sollecita lo sviluppo ed il progresso etico, civile, culturale, sociale ed economico
6. Il Comune partecipa attivamente , nell'ambito delle sue competenze, all'autonomia riconosciuta alla Regione Trentino Alto Adige ed alle Provincie di Trento e Bolzano dagli art. 116 e seguenti della Costituzione e dalla statuto regionale, operando in questo contesto per sviluppare le potestà di autogoverno dei comuni.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune ispira la propria azione ai valori di equità sociale e di solidarietà, garantendo pari dignità sociale alle persone per un armonico sviluppo umano, civile, sociale, economico e culturale.
2. A tal fine il Comune di Tione di Trento :
a) Assume le iniziative per la tutela e l'elevazione della qualità della vita delle persone anche aderendo o promuovendo iniziative nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale;
b) Riconosce il valore sociale della famiglia o della convivenza ad essa paragonabile, tutelandone i diritti.
c) Assicura assistenza ed accoglienza a favore delle categorie di persone più deboli od emarginate nonché la valorizzazione del ruolo che esse svolgono nella società.
d) Contribuisce a garantire il diritto alla salute ed alla sicurezza sociale negli ambienti di vita e lavoro, intervenendo nelle diverse manifestazioni di disagio sociale ed individuale, avvalendosi anche della preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) Favorisce la diffusione e la promozione delle culture rendendo effettivo il diritto della comunità alla conoscenza ed all'istruzione, tutelando e valorizzando le diverse istanze culturali, affermando il principio che le espressioni culturali sono patrimonio della comunità;
f) Attua forme di intervento per garantire lo sviluppo economico della comunità valorizzando la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata indirizzata al rispetto della libertà e della dignità umana anche attraverso lo sviluppo delle forme di associazionismo economico di cooperazione e di autogestione;
g) Tutela il diritto al lavoro favorendo interventi per la formazione anche attraverso forme integrate di informazione e di indirizzo sul mercato del lavoro;
h) Promuove le opportune iniziative tese al riconoscimento del diritto alla casa;
i) Favorisce l'istituzione di Enti ed Associazioni culturali, ricreative, sportive, di volontariato e sociali, promuovendo la realizzazione di strutture, servizi ed impianti, collaborando per un coordinamento fra le diverse realtà associative onde assicurare il migliore utilizzo degli impianti e delle strutture esistenti;
l) Valorizza e tutela le risorse ambientali naturali, animali e vegetali, paesaggistiche, storiche, archeologiche ed artistiche che ne caratterizzano il territorio, promuovendone un organico assetto ed utilizzo, salvaguardandone le caratteristiche ambientali con idonea politica ecologica;
m) Promuove e valorizza il diritto allo sport per tutti, inteso come pratica dell'attività motoria in tutte le forme ed espressioni.
n) Destina una parte del proprio bilancio ordinario, da stabilirsi ogni anno in fase di bilancio di previsione, ad iniziative di aiuto, cooperazione e solidarietà per progetti di sviluppo a popoli e stati in condizioni di emarginazione e povertà.
o) Opera, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge per favorire la prevenzione, la riduzione e, per quanto possibile, l'eliminazione di ogni forma di inquinamento e delle sue cause, al fine di assicurare nell'uso delle risorse, risposte adeguate alle necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
p) Promuove azioni ed iniziative concrete per la diffusione e l'affermazione del principio di non discriminazione e di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società.

Art. 3
Frazione e Usi Civici

1. Il comune di Tione di Trento, nel rispetto delle tradizioni e delle vicende storiche riconosce e valorizza, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, la particolare autonomia delle comunità di Tione e di Saone.
2. Riconosce e valorizza inoltre gli Usi Civici espressi attraverso le A.S.U.C. di Tione e di Saone.

Art. 3/bis
Pace, Cooperazione, Europeismo

1. In conformità alle norme costituzionali ed internazionali che riconoscono e tutelano i diritti inviolabili dell'uomo, il Comune sancisce il ripudio totale della violenza e sostiene la cooperazione tra i popoli.
2. A tal fine si impegna nella promozione di una cultura della pace e della rispettosa convivenza etnica tra gli uomini, tramite iniziative culturali, di ricerca e sensibilizzazione rivolte alla propria comunità, assicura la propria collaborazione a tutti coloro che condividono questo impegno educativo, come le scuole, le associazioni del volontariato e di cooperazione internazionale e nazionale.

Art. 4

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Funzione di coordinamento

1. Data la sua particolare funzione amministrativa e sovracomunale, culturale e sociale di Capoluogo e di Centro del Territorio Giudicariese si impegna a farsi interprete di eventuali esigenze e di promuovere la collaborazione ed il dialogo con tutti i Comuni Giudicariesi nel rispetto delle rispettive Autonomie, al fine di svolgere, in modo coordinato, determinate funzioni e servizi di valenza sovracomunale.

Art. 5
Territorio e stemma

1. Il Comune di Tione di Trento comprende i territori catastali di Tione I°, Tione II° e Saone.
2. Al Comune di Tione di Trento è riconosciuto il titolo di "BORGATA" giusta risoluzione di data 29 novembre 1908 dell'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I°.
3. Lo stemma del Comune di Tione di Trento, come risulta dal diploma imperiale di data 11 febbraio 1909, raffigura: " Uno scudo diviso in due campi da una banda a gradini, la quale è intersecata da una linea parallela ai suoi orli che la divide in una sezione superiore di color azzurro e in una inferiore di color rosso. Il campo superiore dello scudo è argenteo, quello inferiore aureo. Dall'angolo superiore destro del campo argenteo spunta un sole infuocato ad effigie umana, che manda raggi diritti alternanti con raggi fiammeggianti. Dall'orlo inferiore del campo aureo s'erge un abete naturale. Lo scudo è circondato all'orlo da un contorno ornamentale di color bronzo."
4. Il gonfalone del Comune è composto da un drappo a due bande verticali di colore rosso e azzurro, di cui la banda rossa a destra è più corta, con riprodotto al centro lo stemma e la scritta: "Comune di Tione di Trento"

TITOLO 2 - GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6
Funzioni e competenze

1. Il consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge Regionale
3. Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti.
4. Esso svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
5. Il Consiglio comunale discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
6. Il consiglio procede ad almeno una verifica, a metà del corso del mandato. dello stato di attuazione del programma presentato dalla maggioranza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Il Consiglio stabilisce ed approva gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, di spettanza del Sindaco e delibera la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla Legge.
8. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2 terzi dei Consiglieri assegnati, può conferire la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito alti meriti in campo sociale educativo, culturale e professionale, che operino in territorio Tionese o Giudicariese, o che abbiano contribuito con la loro attività, in tali ambiti, alla crescita della comunità stessa.
9. Sulla base di apposita mozione, presentata da almeno due quinti dei Consiglieri in carica ed approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio può disporre la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori di aziende speciali, di istituzioni dipendenti e di consorzi, eletti dal Consiglio comunale stesso.
Tale mozione dovrà essere posta in discussione entro trenta giorni dalla presentazione e la sua approvazione comporta la contemporanea nomina dei nuovi rappresentanti che dovranno essere indicati nella mozione stessa.

Art. 7
I Consiglieri Comunali

1.I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena assunta dal consiglio la relativa deliberazione.
2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti espressi sui provvedimenti deliberati.
3. Ogni consigliere comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti sottoposti all'approvazione del consiglio;
b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Ogni consigliere comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
a) dagli uffici comunali nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato con l'obbligo di mantenere il segreto nei casi previsti specificatamente dalla legge;
b) dal segretario comunale consultazione e copie di atti e di documenti, che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
6. I Consiglieri Comunali hanno il dovere d'intervenire alle sedute del Consiglio, di mantenere un comportamento adeguato e di partecipare ai lavori della Commissioni di cui fanno parte.
7. I consiglieri che non intervengano a tre sedute successive del Consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. In tal caso il Presidente del Consiglio richiede adeguate giustificazioni. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta o le giustificazioni risultino inadeguate, il Presidente propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.
8. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio spetta ai Consiglieri una indennità di presenza di £. 25.000.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9. La partecipazione alle Commissioni consiliari è priva di gettoni di presenza, fatta eccezione per la Commissione Edilizia Comunale. L'indennità di presenza per la C.E.C. è pari al gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale.

Art.8
Trasparenza dei Consiglieri

1. Nel rispetto dei principi sulla trasparenza amministrativa ed in attuazione del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, ogni componente del consiglio e della giunta è tenuto a rendere pubblica:
a) La propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito presso la segreteria comunale di dichiarazione annuale concernente i redditi e l'esercizio di funzioni d'amministrazione o di sindaco di società.
b) I consiglieri devono altresì rendere pubbliche le spese effettuate e le obbligazioni assunte per la loro propaganda.

Art. 9
Proposte di deliberazioni

1. Il diritto di proposta di deliberazione spetta:
a) alla Giunta comunale;
b) al Sindaco;
c) a ciascun Consigliere comunale;
d) al Comitato Locale per la frazione di Saone, limitatamente alle materie riguardanti la frazione;
e) agli altri soggetti previsti dalla Legge o da Regolamenti speciali.
2. Le proposte di deliberazione devono essere presentate al segretario comunale, che provvede tramite gli uffici all'istruttoria ed all'acquisizione dei pareri di legge.

Art. 10
Norme generali di funzionamento

1. Le norme di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento interno, secondo quanto dispone il presente statuto e le leggi vigenti.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto, nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge Regionale, dal presente Statuto e dal Regolamento interno, da un Presidente eletto dal Consiglio stesso nel proprio seno, nella prima seduta, a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati. Qualora in prima seduta nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza anzidetta l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di quindici giorni, nella quale si procede a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la predetta maggioranza dei 2/3, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.
3. Con le stesse modalità e successivamente all'elezione del Presidente, il Consiglio comunale procede alla nomina di un Vice-Presidente che assumerà le funzioni attribuite al Presidente in assenza di quest'ultimo.
4. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco neo eletto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo statuto prescrivono espressamente per l'approvazione maggioranze speciali.
6. Le sedute del consiglio comunale sono di norma pubbliche e le votazioni sono effettuate con voto palese. Il regolamento interno stabilisce i casi in cui la seduta o la votazione è segreta.

Art. 11
Consigliere incaricato

1. Il Consiglio Comunale può, con atto motivato, affidare a singoli consiglieri incarichi speciali su specifiche materie.
2. Gli incarichi dovranno prevedere un termine di scadenza, comunque non superiore ad un anno.
3. Il consigliere incaricato è invitato alle riunioni di giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto. Egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.
4. Il consigliere incaricato dovrà ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale. Allo stesso spetterà il rimborso delle spese sostenute.
5. Il consigliere incaricato dovrà, al termine del proprio mandato, relazionare per iscritto al consiglio comunale.

Art. 12
Consigliere incaricato per la Frazione di Saone

1. Su proposta del Sindaco e con le modalità di nomina previste dal precedente articolo, può venir scelto fra gli Assessori della frazione un delegato o, in difetto, fra i consiglieri comunali o, infine fra gli eleggibili a consigliere comunale.
2. Detto delegato, se non già assessore, è invitato alle riunioni di giunta nelle quali si discutono temi riguardanti la Frazione.
3. Allo stesso spetta il rimborso delle spese sostenute.

Art. 13
Gruppi, consiliari e conferenza dei capi gruppo

1. I gruppi consiliari si costituiscono con riferimento alle liste che hanno partecipato alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.
2. Essi possono essere formati da un minimo di componenti, stabilito dal regolamento, fatto salvo il diritto ad essere considerato gruppo, l'unico Consigliere risultato eletto in una lista presente alla competizione elettorale.
3. Almeno tre consiglieri possono costituire il gruppo misto senza riferimento a nessuna delle liste predette.
4. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo. In mancanza di designazione si considera capogruppo il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
5. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale che la convoca e la presiede. Svolge le funzioni consultive per l'aggiornamento dello statuto e dei regolamenti comunali.
6. Il regolamento interno definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con gli organi comunali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 14
Commissioni consiliari

1. Possono essere istituite commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive, di controllo e referenti, con riferimento a determinati aspetti della amministrazione.
2. Le commissioni sono costituite da Consiglieri comunali con criterio proporzionale e voto plurimo in modo da rappresentare ciascun gruppo.
3. Il regolamento ne disciplina la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo diverse disposizioni normative.
4. Il parere delle commissioni consiliari, se istituite, è obbligatorio su tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre al consiglio comunale relativamente alla materia di competenza. In caso d'urgenza il consiglio comunale può ugualmente deliberare prescindendo dal parere.

Art. 15
Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può costituire, secondo le norme del regolamento interno, commissioni speciali per indagini, inchieste e studi e per l'esame di particolari questioni. All'atto della nomina vengono definiti il compito da svolgere e il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio, con esplicitazione delle eventuali posizioni minoritarie, oltre che poteri e strumenti necessari per l'espletamento dell'incarico.
2. Tali commissioni sono costituite su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La commissione è composta da un rappresentante, anche non consigliere, designato da ciascun gruppo che intenda aderirvi, nonché da eventuali esperti indicati dal consiglio comunale con la deliberazione di costituzione.
3. Quando non è diversamente specificato dal regolamento, le procedure di lavoro seguite sono quelle previste per le commissioni permanenti.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 16
Composizione e nomina

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da sei assessori. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco e dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione
2. Al massimo tre degli Assessori possono essere nominati dal Sindaco al di fuori del Consiglio comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore, che abbiano particolari qualificazioni, competenze ed esperienze tecnico-amministrative.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte !e prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle sedute della giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori. Può essere destinatario della delega da parte del sindaco. Ha diritto di partecipare alle adunanze del consiglio comunale con diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione non è computata per la legalità della seduta. Dovrà partecipare alle sedute del Consiglio comunale nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti attribuzioni delegate dal Sindaco.
4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono disciplinate dalla legge; la posizione giuridica, lo status dei componenti dell'organo e gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge e dallo statuto.
5. Agli Assessori non Consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi, indennità degli Amministratori locali.

Art. 17
Attribuzioni

1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
2. Spettano alla giunta comunale le funzioni di governo relative all'attuazione delle scelte politiche generali operate dal consiglio comunale.
3. La giunta comunale è l'organo che compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.
4. La giunta comunale esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
5. La giunta comunale stabilisce le direttive generali alle quali il segretario deve ispirare la propria azione, nonché le indicazioni di massima e l'ordine delle priorità per l'azione da svolgere, tenuto conto delle risorse disponibili.
6. La giunta comunale provvede, su proposta del sindaco, con propria deliberazione da comunicare al consiglio, ove non sia già previsto nel documento programmatico, all'organizzazione della propria attività per settori omogenei indicando gli assessori ai quali è conferita la cura dei settori stessi, ferme restando le competenze del sindaco attribuite dalla Legge.

Art. 18
Esercizio delle funzioni

1. In assenza del sindaco la giunta è presieduta dal vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi è presieduta dall'assessore anziano.
2. L'anzianità degli Assessori viene determinata in base all'età anagrafica degli stessi.
3. Gli assessori esercitano, su eventuale delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.
4. Le deleghe conferite agli assessori, le modifiche o la loro revoca, sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al provvedimento.

Art. 19
Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del comune.
2. In caso di dimissioni o di cessazione dall'Ufficio di Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 20
Elezione

1. Il Sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del Comune.
2. Le modalità di elezione, la durata del mandato, le condizioni di eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità, lo status giuridico, sono disciplinate dalla Legge Regionale.

Art. 21
Competenze

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo, rappresenta il comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del comune e sovrintende ai servizi di competenza statale gestiti dal comune.
2. Interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune.
3. Con il concorso degli assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal consiglio.
4. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.Il Sindaco nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
6. Promuove e coordina l'attività degli assessori, emanando direttive in attuazione delle determinazioni del consiglio e della giunta.
7. In caso di necessità, il Sindaco avoca a sè, con atto motivato, l'adozione di atti amministrativi affidati alla competenza degli assessori.
8. Rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati, aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
9. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
10. Presiede la commissione giudicatrice per il concorso di segretario comunale.
11. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

12. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 22
Funzioni vicarie

1. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice sindaco, o dall'Assessore anziano in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del Vice-Sindaco.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè in caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

Art. 23
Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, inoltre adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica. Assume in questi casi ed adotta provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
3. Quale garante delle esigenze di vivibilità, determina gli orari di funzionamento dei servizi pubblici e privati, curandone l'osservanza.
4. Le ordinanze del Sindaco sono rese pubbliche e depositate, contestualmente all'emanazione, presso la segreteria generale a libera visione del pubblico con l'esclusione di quelle che, in relazione al loro contenuto, devono essere notificate a soggetti giuridici individuati nel singolo atto, le quali sono soggette all'ordinario regime di pubblicità per gli atti comunali.
5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 24
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

Art. 25
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili.

TITOLO 3 - LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POLITICA

Art. 26
Partecipazione dei cittadini

1. Il comune di Tione di Trento promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini alla gestione dell'autonomia locale ed al governo della comunità civile secondo i principi posti dallo statuto ed inoltre adotta adeguati canali di comunicazione che consentano una corretta informazione ai cittadini.
2. A ciascun cittadino spetta il diritto-dovere della partecipazione che potrà esercitare singolarmente o in forma associata.

Art. 27
Istanze, petizioni e proposte

1. Ciascun cittadino può presentare istanze al sindaco, anche insieme con altri cittadini. L'istanza rappresenta esigenze, problemi e aspirazioni alle quali si ritiene ragionevole che il comune dia soddisfazione e risposta.
2. Possono essere presentate petizioni al Sindaco sottoscritte da 50 cittadini residenti, che abbiano compiuto i 16 anni. La petizione tende a richiamare l'attenzione del Comune su problemi di interesse collettivo, suggerendo opportune iniziative amministrative per la loro soluzione.
3. Il Sindaco dà risposta scritta e motivata ai cittadini che presentino petizioni, entro il termine di 30 giorni, salva comunque la facoltà di sottoporle all'esame degli organi collegiali, qualora ne ravvisi la necessità.
4. Al Consiglio comunale, alla Giunta o al Sindaco possono essere presentate proposte di adozione di atti amministrativi, secondo le rispettive competenze, sottoscritte da almeno 150 cittadini residenti, che abbiano compiuto i 16 anni.
5. Il regolamento disciplina le istanze e le petizioni di cui al presente articolo ed individua le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità e i termini per l'istruttoria. La proposta deve essere esaminata dall'organo competente nei termini di regolamento, anche eventualmente integrata o modificata, corredata dai prescritti pareri ed attestazioni. In attesa di un regolamento che disciplini gli oggetti del presente articolo, il Consiglio comunale si esprimerà indistintamente su tutti gli argomenti sollevati dai cittadini.

Art. 28
Albo delle associazioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. E' costituito l'Albo Comunale delle associazioni, nel quale sono iscritte, a richiesta le associazioni, enti e gruppi, operanti nella borgata con finalità sociali, culturali, sportive, politiche, sindacali, religiose, di rappresentanza delle forze imprenditoriali produttive.
2. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del sindaco sulla base del regolamento che ne disciplina i requisiti richiesti, tra i quali l'essere dotata di statuto e regolarmente costituita ed operante in Tione di Trento da almeno un anno.
3. Ogni anno il segretario comunale provvederà a pubblicare all'albo comunale l'elenco delle associazioni che hanno presentato domanda e di quelle alle quali sono state concesse agevolazioni e/o contributi.

Art. 29
Commissioni consultive

1. Sono costituite le seguenti commissioni consultive:
a) commissione consultiva per gli interventi sociali
b) commissione consultiva per la cultura ed il tempo libero
c) commissione consultiva per lo sport
d) commissione consultiva per gli interventi di promozione economica
2. Alla formazione delle commissioni consultive concorrono associazioni, enti e gruppi, iscritti all'albo comunale e che abbiano come oggetto sociale finalità rientranti nelle tematiche della commissione consultiva. Ciascuna associazione può concorrere alla formazione di una sola commissione consultiva.
3. Le commissioni consultive rappresentano un diretto raccordo tra le realtà sociali ed il Consiglio Comunale garantito dalla partecipazione dell'Assessore competente.
4. L'attività delle commissioni consultive è disciplinata dai rispettivi regolamenti che ne prevedono la composizione e gli organi.
5. Potranno essere istituite dal Consiglio Comunale apposite commissioni consultive per l'esame di specifiche problematiche. Tali commissioni sono sciolte non appena concluso il compito loro affidato.

Art. 30
Comitato locale per la Frazione di Saone

1. E' costituito il Comitato locale per la frazione di Saone con compiti consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio Comunale sui problemi relativi alla Frazione.
2. Sono componenti di diritto del Comitato:
- l'Assessore competente o il Consigliere incaricato per la Frazione di Saone,
- il Presidente dell'A.S.U.C. di Saone.
3. Altri tre componenti, scelti fra i censiti elettori residenti nella Frazione di Saone, sono nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato, assicurando la rappresentanza alla minoranza.
4. L'attività e gli organi sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 31
Consultazioni popolari informali

1. Il Comune di Tione di Trento per favorire il maggior coinvolgimento della comunità attua forme di consultazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Tali forme di consultazione possono consistere in sondaggi di opinione, consultazioni di settore, Consigli comunali aperti ed ogni altra forma atta ad accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni di competenza locale. Spetta al Consiglio comunale indire tale consultazione su richiesta della Giunta comunale o di 1/3 dei consiglieri. I risultati saranno esaminati dal Consiglio comunale .

Art. 32
Referendum consultivo

1. Per questioni di grande rilevanza che riguardino gli interessi generali della comunità tionese, la convivenza civile e lo sviluppo della borgata, è possibile la consultazione dei cittadini attraverso l'istituto referendario. Il risultato del referendum ha valore consultivo. Il consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato.
2. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale. Sono escluse comunque le questioni riguardanti:
a) materie tributarie, e di bilancio,
b) atti di pianificazione territoriale e di programmazione commerciale,
c) designazioni e nomine,
d) disciplina e stato giuridico del personale,
e) lo Statuto ed i Regolamenti disciplinanti gli Organi Comunali,
f) materie già sottoposte a referendum negli ultimi 4 anni.
3. Il potere di iniziativa referendaria può essere esercitato dai cittadini quando lo richieda almeno il 10 per cento degli elettori iscritti alla data di presentazione della richiesta.
3/bis Il potere di iniziativa referendaria spetta inoltre al Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, sulla base della proposta formulata da almeno 5 consiglieri.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la proposta, l'ammissibilità tecnica e lo svolgimento dei referendum. Non possono essere indetti referendum nei primi sei mesi e negli ultimi sei mesi di attività del consiglio comunale, ed in concomitanza di altre operazioni di voto.

CAPO II - PARTECIPAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33
La partecipazione amministrativa

1. Nelle materie di propria competenza, il comune assicura la partecipazione dei destinatari dell'atto e degli interessati secondo i principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Esso adotta un regolamento contenente i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità e tutto ciò che è necessario a garantire l'omogeneità dell'azione amministrativa.
3. Col medesimo regolamento vengono disciplinati i singoli tipi di provvedimento e, tenuto conto delle esigenze di celerità e trasparenza dell'attività amministrativa, della struttura comunale, vengono evidenziati gli uffici competenti all'istruzione ed alla definizione del procedimento, i termini ed i responsabili dello stesso.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 34
Istruttoria pubblica

1. Il Regolamento individua gli atti per i quali, incidendo su situazioni giuridiche soggettive, è prevista una forma obbligatoria di partecipazione degli interessati.
2. E' facoltà del Consiglio Comunale indire l'istruttoria pubblica per procedimenti amministrativi riguardanti atti fondamentali o di politica generale locale.
3. Il Regolamento ne disciplina le modalità di svolgimento, i termini e le forme di pubblicità.

Art. 35
Autocertificazioni

1. Il Comune di Tione di Trento, in conformità alle vigenti disposizioni normative, si prodiga nel rendere effettivo il diritto di autocertificazione di ogni singola persona adottando idonei strumenti di attuazione.

Art. 36
Efficacia atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi adottati sono efficaci secondo quanto regolato dalle leggi in vigore e dal presente Statuto.
2. Tuttavia il Sindaco può in ogni momento:
- emanare ordinanza contingibile ed urgente, immediatamente esecutiva;
- sospendere, con atto motivato, l'efficacia di ordinanze proprie o delegate.

Art. 37
Accesso agli atti

1. Il Comune di Tione di Trento garantisce, secondo le modalità fissate dal regolamento, conformemente alle disposizioni di legge, il diritto di ogni cittadino ad accedere agli atti amministrativi, di prenderne visione ed estrarne copia ed a ottenere ogni informazione di cui l'Amministrazione è a conoscenza.
2. Tale diritto di accesso agli atti può essere limitato esclusivamente dall'esigenza di segreto o divieto di divulgazione, se espressamente previsto da norma di legge, o per dichiarazione motivata del Sindaco di temporaneo impedimento alla divulgazione del contenuto dell'atto al fine di evitare un danno al diritto di riservatezza, proprio di ogni singolo cittadino, o di evitare un ritardo nello svolgimento dell'attività amministrativa.
3. Il Sindaco deve, comunque, garantire l'accesso agli atti ad ogni persona che ne ha necessità per poter curare e difendere interessi giuridicamente rilevanti.
4. In attesa di regolamento, l'accesso agli atti è garantita dall'applicabilità immediata delle norme regionali e provinciali.

Art. 38
Ufficio informazioni e rapporti con i cittadini

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Con lo stesso regolamento di disciplina di accesso agli atti, vengono fissate le funzioni, i tempi e le modalità dell'attività dell'ufficio informazioni. Tale Ufficio ha il compito di fornire informazioni, chiarimenti ed ausilio necessari al cittadino per esercitare propri diritti o ottenere determinati atti, relativamente alle competenze comunali.

Art. 39
Il Difensore civico

1. Il Comune di Tione di Trento, convenzionato con l'Ufficio Provinciale del Difensore Civico, assicura e rende effettivo per ogni persona il diritto di rivolgersi allo stesso ed ottenerne aiuto.
2. Il Comune di Tione di Trento, nel caso ne ravvisi l'opportunità può aderire ad un ufficio sovracomunale del difensore civico.

TITOLO 4 - L'ORGANIZZAZIONE ED IL PERSONALE

Art. 40
Criteri di organizzazione

1. L'attività amministrativa del comune si ispira a criteri di economicità, semplificazione e celerità.
2. Gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e di lavoro sono armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari del lavoro privato.
3. La formazione e la qualificazione del personale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace espletamento dell'attività amministrativa.
4. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si conformano ai seguenti criteri:
a) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa, in ragione della utilità pubblica;
b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
c) promozione di livelli ottimali di produttività attraverso l'analisi della stessa e la verifica dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
d) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
e) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché integrazione interdisciplinare dell'attività.
5. Il comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
6. I competenti organi del comune promuovono modalità di funzionamento della struttura amministrativa adeguate al metodo della programmazione.

Art. 41
Rapporti con il personale

1. Il comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il regolamento del personale disciplina, nel rispetto delle leggi e dello statuto:
a) l'organizzazione amministrativa degli uffici, la pianta organica ed il relativo mansionario;
b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
c) i diritti, i doveri e le sanzioni;
d) i divieti e le incompatibilità;
e) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
f) i criteri per la formazione professionale e l'aggiornamento;
g) le modalità e i criteri per l'attuazione della mobilità interna nel rispetto, degli accordi sindacali.
h) le modalità di gestione degli incentivi.

Art. 42
Commissioni giudicatrici di concorso

1. La presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso è assunta dal segretario comunale.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 13, i consiglieri comunali, gli assessori ed il sindaco non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso.

Art. 43
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal sindaco.
2. Partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta, redige i relativi verbali. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del consiglio e della giunta. Cura la pubblicazione degli atti del comune e, quando necessario, il loro invio agli organi di controllo.
3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti.
4. Compie tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
5 Adotta i criteri di rilevamento e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività.
6. Adotta tutti gli atti e provvedimenti a carattere non discrezionale che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno affidatigli dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
7. Stipula i contratti secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
8. Qualora svolga le funzioni di ufficiale rogante, la presidenza della commissione di gara e la stipulazione del contratto spettano al Sindaco o all'assessore delegato.

Art. 44
Aggiornamento del personale ed incarichi esterni

1. Il comune, anche tramite gli strumenti di collaborazione con altri Comuni o con altri enti pubblici o privati previsti dalla legge e dal presente statuto:
a) provvede a favorire l'aggiornamento e la crescita professionale del personale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) Può avvalersi di consulenti esterni con alto contenuto di professionalità, non presenti all'interno del Comune. Il regolamento determina le modalità di scelta, il disciplinare di incarico, le penalità per i ritardi nell'adempimento dell'incarico e le modalità di pagamento e saldo.

TITOLO 5 - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 45
Principi

1. Il Comune di Tione di Trento provvede alla gestione dei servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
2. La scelta tra le diverse forme gestionali volta a garantire la più adeguata qualità del servizio ed il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, è operata dal consiglio comunale sulla base della natura del servizio ed improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
3. Nei casi opportuni il comune adotta soluzioni che favoriscano lo sviluppo di attività coordinate con altri comuni in funzione di economie di scala e nell'interesse degli utenti.
4. Il comune adotta forme di valutazione atte a verificare la rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi, favorendo, anche a questo fine, il controllo e la partecipazione degli utenti.
5. Il Comune individua nella Biblioteca comunale un servizio a rilevanza sociale atto a garantire ed incentivare il primario e fondamentale diritto dei cittadini all'accesso all'informazione pluralistica e democratica, alla cultura permanente e alla conservazione della memoria storica della collettività come già affermato nell'art. 2 del presente Statuto. Le attività della Biblioteca comunale, riconosciute autonome e disciplinate da proprio regolamento, garantiscono e qualificano il servizio di pubblica lettura tramite la sede centrale, i sistemi locali (sale di lettura) in collaborazione con altri Enti o Istituzioni, attraverso il Sistema Bibliotecario Trentino e il relativo Catalogo Bibliografico Trentino informatizzato che permettono una gestione cooperativa della pubblica lettura e dell'informazione.

Art. 46
Forme della gestione

1. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.
2. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

Art. 47
Gestione in economia

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di autonomia gestionale e patrimoniale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
3. La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.
4. Essa riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.
5. Nella relazione al conto consuntivo i Revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 48
Servizi in concessione

1. I servizi che per il loro contenuto imprenditoriale, le loro caratteristiche tecniche ed economiche e di opportunità sociali anche in relazione alle esigenze degli utenti, non vengono assunti in economia, nè gestiti a mezzo delle altre forme previste dalla legge e dallo statuto, sono svolti mediante concessione a terzi da regolarsi con convenzione.
2. I concessionari vanno scelti ricorrendo a procedimenti concorsuali, privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni dell'handicap e del volontariato e le imprese senza fine di lucro.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati, ai diritti ed alle informazioni che spettano agli utenti.

Art. 49
Le aziende speciali

1. La gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali costituite con deliberazione del consiglio comunale adottata con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati. Più servizi possono essere affidati ad una stessa azienda.
2. L'azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto approvato dal consiglio comunale con la stessa maggioranza di cui al primo comma.
3. Il consiglio, con la deliberazione di costituzione indica gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire, i trasferimenti patrimoniali e finanziari del comune ed il personale che eventualmente deve ad essa essere trasferito. Con la stessa maggioranza richiesta per la deliberazione di costituzione vengono adottati eventuali aggiornamenti e modifiche.
4. Il presidente ed il consiglio di amministrazione formato da non più di sei membri, con garantita la presenza delle minoranze, sono nominati dal Sindaco, privilegiando i criteri della competenza e della comprovata esperienza.
5. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire la carica di consigliere comunale o essere dipendenti del comune o di altre aziende speciali. Restano in carica per la durata del consiglio comunale. Agli amministratori spetta l'indennità di carica fissata dal consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6 Lo statuto dell'azienda ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, nonché i modi della partecipazione degli utenti, e determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
7. Il Direttore dell'Azienda speciale è di regola nominato dal Consiglio di amministrazione, in seguito ad un pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'Azienda speciale, in conformità alle leggi ed al regolamento speciale, disciplina la procedura del concorso. Eccezionalmente il Direttore può essere nominato per chiamata ma in tal caso la sua nomina deve essere proposta dal Consiglio di amministrazione a voti unanimi ed approvata dal Consiglio comunale, con la partecipazione dei 2 terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 50
Le Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune per l'esercizio di servizi d'interesse sociale, compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.
2. L'istituzione è dotata di autonomia gestionale nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
3. Il consiglio comunale approva, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, la delibera costitutiva ed il regolamento di ciascuna istituzione.
4. Con l'atto costitutivo, il comune determina le finalità, gli indirizzi e l'ambito operativo; individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie, nonché il personale da assegnare eventualmente alla istituzione medesima.
5. Con il regolamento il Comune disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi e di erogazione dei servizi; i rapporti di collaborazione anche con soggetti esterni all'istituzione.
6. Il regolamento inoltre indica gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, i rapporti con la struttura amministrativa del comune, le modalità dei trasferimenti finanziari, di vigilanza e di verifica dei risultati, nel rispetto dei principi di informazione, trasparenza e partecipazione.
7. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle stesse anche attraverso forme di contabilità economica.
8. Le istituzioni possono disporre di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento della loro attività. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
9. L'istituzione si può avvalere, a mezzo di apposite convenzioni, delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali e di altre organizzazioni senza fine di lucro.
10. Il presidente ed il consiglio di amministrazione, formato da non più di sei membri, sono nominati dal Sindaco, privilegiando i criteri della competenza e della comprovata esperienza. Essi durano in carica sino al rinnovo del consiglio ed esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
11. Il presidente rappresenta l'istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sul funzionamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

12. La giunta comunale, sentito il consiglio di amministrazione, provvede alla copertura dell'incarico di direttore utilizzando personale dipendente dall'amministrazione comunale oppure personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. Al direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione.

Art. 51
Partecipazione a società di capitale

1. Il comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. La deliberazione di adesione è adottata dal consiglio comunale con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati e determina la quota di partecipazione e le condizioni statutarie.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Il Sindaco esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
6. Il consiglio comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, delibera in merito alle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO 6 - FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

Art. 52
Principio di cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

Art. 53
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune può stipulare particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato, cooperative sociali e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

Art. 54
Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione del comune alla definizione degli accordi di programma è deliberata dalla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi del consiglio e nelle forme previste dalla legge.
2. Il sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del comune. Quando al comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, il sindaco ne promuove la conclusione e lo approva. E' richiesta la deliberazione autorizzativa del consiglio prima della stipulazione di accordi di programma la cui esecuzione comporti modifiche a deliberazioni adottate dal consiglio medesimo. Qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale a termini di legge.
3. Gli accordi prevedono in ogni caso:
a) i soggetti partecipanti;
b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra i soggetti partecipanti;
e) le modalità di guida, coordinamento e vigilanza dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 55
Consorzi

1. Il Comune può partecipare a consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici al fine di gestire in forma associativa attività finalizzate alla produzione di beni e servizi che richiede una organizzazione di tipo imprenditoriale, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia preferibile alle altre forme associative
2. L'adesione al consorzio è deliberata dal consiglio comunale mediante approvazione, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, della convenzione costitutiva e dello statuto del consorzio.
3. I rappresentanti del comune in seno al consorzio uniformano la loro azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal consiglio comunale ed alle direttive assunte dalla giunta, negli ambiti di rispettiva competenza. All'approvazione del bilancio del consorzio, e comunque in occasione di deliberazioni che abbiano particolare rilevanza per gli interessi del comune, il sindaco o il suo delegato riferiscono previamente al consiglio e alla giunta, al fine di consentire a tali organi di esprimere, nell'ambito delle rispettive competenze, gli eventuali indirizzi o le opportune direttive.
4. Gli atti fondamentali del consorzio ed individuati dalla convenzione trasmessi al comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e di chi ne fa richiesta.

Art. 56
Unione di Comuni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune di Tione di Trento nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO 7 - PROGRAMMAZIONE, FINANZA , CONTROLLO

CAPO I - PROGRAMMAZIONE

Art. 57
Criteri generali

1. Il Comune di Tione di Trento nello svolgimento della propria attività adotta il sistema della programmazione. I risultati conseguiti sono oggetto di verifiche periodiche garantendo una adeguata informazione ai cittadini sullo stato di realizzazione dei programmi.
2. La programmazione delle opere pubbliche definisce le priorità raffrontando i costi delle opere con i relativi benefici economici generali e sociali. In ogni caso vengono assicurati gli interventi necessari alla garanzia della sicurezza delle persone.
3. Sono considerate di particolare importanza le iniziative cui partecipano direttamente gli operatori privati ed il volontariato nonché i progetti di collaborazione con i comuni limitrofi e le iniziative di solidarietà civile.
4. Il sostegno all'economia è attuato secondo il criterio dell'intervento indiretto creando infrastrutture e condizioni che favoriscano l'iniziativa privata oltre che garantire l'efficiente ed economica erogazione dei servizi pubblici agli attori economici ed in genere a tutti gli utenti privati.
5. Le scelte urbanistiche tengono conto delle esigenze insediative e, contemporaneamente, tutelano le caratteristiche storiche e naturali di Tione di Trento e del suo territorio.

Art. 58
Strumenti di programmazione

1. La relazione programmatica, il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale sono gli strumenti della programmazione comunale. In essi vanno ricondotti e coordinati i programmi previsti dalla legge nonché quelli predisposti dal Comune.
2. La relazione, allegata al bilancio di previsione annuale, definisce gli obiettivi, le linee e gli indirizzi dell'azione amministrativa dettagliando le priorità di intervento ed il programma delle opere pubbliche e degli investimenti. Essa è suddivisa per anni e tiene conto delle risorse attuali oltre quelle potenzialmente e verosimilmente disponibili nel periodo di riferimento; tale periodo corrisponde a quello di vigenza del bilancio pluriennale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, con gli allegati previsti per legge, è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge. Esso è redatto osservando i principi di universalità, veridicità, specificazione, integrità e del pareggio economico-finanziario. Il bilancio è redatto in modo da consentire la lettura dettagliata specificata per progetti, servizi ed interventi e deve essere messo a disposizione dei consiglieri comunali con i relativi allegati almeno trenta giorni prima del termine previsto per l'approvazione.
4. Il bilancio pluriennale è redatto a norma di legge ed è di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento.
5. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche nel programma delle opere pubbliche e degli investimenti e viceversa.

CAPO II - GESTIONE FINANZIARIA E CONTROLLO

Art. 59
Criteri generali

1. Il Comune, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, mira a conseguire una effettiva autonomia finanziaria della gestione corrente.
2. La Giunta attiva tutte le procedure ed i canali previsti da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali, provinciali e comunitarie al fine di reperire le risorse per la realizzazione di programmi e progetti che, per loro natura, hanno titolo di essere finanziati in base a tali leggi.
3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il programma d'investimenti del Comune secondo le priorità nello stesso stabilite.
4. Il ricorso al credito ordinario è ammesso solo nel caso di evidente impossibilità di accedere a forme di credito pubblico meno oneroso.

Art. 60
Gestione del patrimonio

1. La Giunta assicura la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento con tutte le variazioni verificatesi nel corso dell'esercizio. Apposito regolamento stabilisce le regole di tenuta degli inventari nonché i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta adotta i provvedimenti affinché i beni immobili patrimoniali garantiscano un'adeguata redditività.
3. I beni comunali possono essere concessi in comodato od in uso gratuito per motivi di interesse pubblico o sociale previa delibera della Giunta comunale.

Art. 61
Controllo di gestione

1. La contabilità finanziaria, pur nell'ambito delle leggi e dello Statuto, deve essere orientata alla creazione di strumenti idonei al controllo e la valutazione della gestione amministrativa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il controllo della gestione viene attuato attraverso l'analisi di risultati economici, di periodo o di sottoperiodo, riferiti sia alla gestione complessiva che a singoli progetti od operazioni al fine di consentire la valutazione dei loro costi e benefici. Il controllo di gestione valuta anche il grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici per consentire una tempestiva formulazione di eventuali provvedimenti correttivi. La Giunta, di fronte a squilibri nella gestione dell'esercizio in corso che possono portare a situazioni di disavanzo, propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti ritenuti idonei al riequilibrio di bilancio.
3. La struttura contabile ed organizzativa deve prevedere un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati necessari a verifiche preventive, intermedie e consuntive oltre che lo sviluppo di appropriati indicatori di efficacia, efficienza e qualità dei risultati. Il regolamento individuerà i centri di costo verso i quali attivare i processi di controllo e definirà i parametri e gli indicatori da utilizzare.

Art. 62
Rendiconto finanziario

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo la Giunta allega una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotte sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed i relativi costi e benefici, nonché alle collaborazioni intercomunali.
3. Il rendiconto consuntivo e la relazione sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale almeno trenta giorni prima del termine che la legge fissa per la loro approvazione da parte del Consiglio stesso.

Art. 63
Revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti viene nominato, rimane in carica ed esercita i compite stabiliti dalla legge. E' responsabile di verificare l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente. Può formulare rilievi e proposte in merito all'efficienza, produttività ed economicità dell'attività amministrativa. Su richiesta del Consiglio comunale fornisce allo stesso elementi e valutazioni tecniche per facilitare l'esercizio della sua azione di indirizzo e controllo.
2. I revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

TITOLO 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64
Regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente statuto, quale espressione di attuazione dello statuto stesso, devono essere adottati entro i termini previsti dalla legge o, se disposizioni normative nulla prevedono, nel termine di un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello statuto.
3. La raccolta ufficiale dei regolamenti comunali è tenuta a disposizione dei cittadini a cura del Segretario comunale. Il comune adotta opportune iniziative per la pubblicità e la conoscenza dei regolamenti da parte di tutti i cittadini.
4. In via transitoria, in attesa dei regolamenti tesi a disciplinare petizioni, atti amministrativi e referendum, ogni proposta verrà indistintamente sottoposta al giudizio del Consiglio comunale.

Art. 65
Revisione dello statuto

1. La giunta comunale od un terzo dei consiglieri comunali possono presentare al Consiglio comunale proposte di modifica o di abrogazione, totale o parziale, del presente statuto.
2. Il Consiglio comunale adotta con delibera la proposta di modifica secondo le modalità previste dalla legge per l'adozione dello statuto; la proposta di abrogazione totale dello statuto può essere approvata se accompagnata da proposta di deliberazione sostitutiva e per una sola volta per mandato amministrativo.
3. Nessuna modificazione od abrogazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 66
Attuazione e conoscenza dello statuto

1. E' compito del Sindaco:
- rendere effettiva la conoscenza dello statuto ad ogni cittadino, singolarmente inteso o quale membro di gruppi, associazioni e comitati;
- emanare un testo aggiornato di statuto dopo ogni modifica statutaria;
- riferire al consiglio almeno una volta, a metà mandato, sullo stato di attuazione dello statuto.

* * * * * * * * * *